



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### DIREZIONE GENERALE

Protocollo		
Titolo I	Classe 10	Fascicolo
nr. 22919	del 21 marzo 2017	
UOR SET05	CC	RPA

Ai Responsabili delle strutture universitarie  
e p.c.  
Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto  
Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria  
Al Comitato Unico di Garanzia

LORO SEDI

**Oggetto:** valutazione della performance – criteri di calcolo del coefficiente di presenza: integrazioni alla nota n°24556 del 3 aprile 2014.

Per quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento valutazione performance, la valutazione delle prestazioni e dei risultati ai fini dell'erogazione dei compensi per produttività collettiva viene effettuata in funzione degli indicatori relativi alla "qualità dei risultati ottenuti" e al "coefficiente di presenza", quest'ultimo definito in ragione del numero di presenze effettivamente registrate nelle fasce di compresenza pomeridiana rispetto a quelle programmate.

Ai sensi della suddetta disposizione regolamentare gli indicatori già citati concorrono inoltre alla valutazione annuale della performance e, pertanto, anche l'erogazione della produttività individuale è in parte condizionata dalla valutazione del coefficiente di presenza.

Viste le criticità emerse nel corso della sessione negoziale già avviata, si reputa opportuno effettuare delle integrazioni alle indicazioni già contenute nella nota di cui all'oggetto ai soli fini del calcolo del "coefficiente di presenza".

In relazione a ciò, le tipologie di assenza che la normativa e/o la disciplina contrattuale di riferimento assimila a servizio effettivo comporteranno l'abbattimento del numero di rientri pomeridiani programmati che incidono sul calcolo del coefficiente di presenza, fermo restando che, ovviamente, tutte le assenze dal servizio devono essere giustificate con idonea documentazione, come previsto dalla vigente normativa e disciplina contrattuale e regolamentare.

Pertanto, non incideranno nel conteggio dei c.d. rientri programmati le assenze per malattia riferite all'intero evento morboso, anche se per periodi pari o inferiori ai dieci giorni e i permessi per familiari con handicap ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge 104/92. Analogo criterio deve essere applicato ai periodi di ferie, anche non programmati e/o riferibili a singole giornate.

Alla luce di quanto sopra espresso, viceversa, non potranno essere considerati validi ai fini dell'abbattimento i periodi di congedo straordinario per familiari con handicap ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001.

Quanto disposto con la presente avrà effetto sul calcolo del coefficiente di presenza a partire dal secondo trimestre del corrente anno.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
f.to Dott. Antonio Romeo